



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "GIOVANNI GABRIELI" MIRANO (VE)

Sede Centrale: Via Paganini, 2/A - 30035 - MIRANO (VE) - Tel. 041/431407- 041/432932 -Codice mecc. VEIC85600Q
email: veic85600q@istruzione.it PEC: veic85600q@pec.istruzione.it Sito web: www.icgabrielimirano.edu.it
C.F. 90159650275 – Codice fatt. elettr. UFBP1E – Codice IPA istsc_veic85600q – Cod. AOO:AOOICSGG

Mirano,

Spett.le

CIG

CONTRATTO DI NOLEGGIO PULLMAN CON CONDUCENTE TRA

L'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Gabrieli" Chirignago (Ve) rappresentato legalmente dal Dirigente Scolastico Dott.ssa Marialuisa Favaro domiciliata, per la sua carica, presso l'Istituto stesso sito in Via Paganini 2/A, 30035 Mirano (Ve) Codice Fiscale 90159650275

E

La Ditta _____, rappresentata dal legale rappresentante Sig.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 DEFINIZIONI

- Ditta, ossia la società proprietaria dei pullman e che concede gli stessi a noleggio;
- Istituto Comprensivo che riceve a noleggio i pullman;
- Docente accompagnatore: la persona fisica che rappresenta nei confronti della Ditta la Scuola e il gruppo di studenti della Scuola trasportati su pullman.

ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO

Il presente contratto quantifica esattamente il numero dei giorni, degli autobus e dei viaggi del servizio noleggio autobus con autista che saranno richiesti nell'anno 2023/2024 dall'Istituto, in quanto i viaggi da effettuare saranno soltanto quelli confermati, di volta in volta, con la sottoscrizione della "Richiesta/conferma noleggio autobus con autista".

ART. 3 IDONEITÀ E OBBLIGHI DEL CONDUCENTE

L'idoneità alla guida del conducente è provata principalmente dal possesso della patente di guida categoria D (¹) e della Carta di Qualificazione del Conducente (CQC) per il trasporto di persone (²), in corso di validità, rilevabile dal documento stesso.

Il conducente deve portare al seguito, durante la guida, la dichiarazione, rilasciata dal legale rappresentante dell'impresa, che attesta la tipologia e la regolarità del rapporto di lavoro (³).

Nel corso del viaggio, il conducente di un autobus non può assumere sostanze stupefacenti, psicotrope (psicofarmaci) né bevande alcoliche, neppure in modica quantità (⁴).

Durante la guida il conducente non può far uso di apparecchi radiotelefonici o usare cuffie sonore, salvo apparecchi a viva voce o dotati di auricolare (⁵).

¹ Ovvero categoria D1 nel caso di autobus progettati e costruiti per il trasporto di non più di 16 persone, oltre al conducente, e aventi una lunghezza massima di otto metri. Cfr. art. 116, comma 3, C.d.S.

² Cfr. art. 116, comma 11, C.d.S. e art. 14 d.lgs. 21 novembre 2005, n. 286. Nella patente formato card il possesso della CQC è attestato dall'indicazione del codice armonizzato "95".

³ Cfr. art.6 legge 11 agosto 2003, n. 218. Per il titolare, socio e collaboratore familiare tale qualità non deve essere documentata in sede di controllo ma risultare dal registro delle imprese presso la Camera di commercio competente per territorio.

⁴ Artt. 187 e 186-bis C.d.S.

⁵ Art. 173 C.d.S.

Il conducente di un autobus deve rispettare: il periodo di guida giornaliero; il periodo di guida settimanale e bisettimanale; fruire di pause giornaliere e di riposo giornaliero e settimanale ⁽⁶⁾.

Il conducente deve prestare attenzione alla velocità tenuta, che deve sempre essere adeguata alle caratteristiche e condizioni della strada, del traffico e ad ogni altra circostanza prevedibile ⁽⁷⁾, nonché entro i limiti prescritti dalla segnaletica e imposti agli autobus.

ART. 4 CARATTERISTICHE AUTOBUS

L'idoneità del veicolo è attestata essenzialmente dalla visita di revisione annuale, il cui esito è riportato sulla carta di circolazione ⁽⁸⁾.

In maniera empirica si dovrà prestare attenzione alle caratteristiche costruttive, funzionali e ad alcuni importanti dispositivi di equipaggiamento: l'usura pneumatici, l'efficienza dei dispositivi visivi, di illuminazione, dei retrovisori ⁽⁹⁾. Se l'autobus è dotato di sistemi di ritenuta-cinture di sicurezza i passeggeri devono utilizzarli e devono essere informati, mediante cartelli-pittogrammi o sistemi audio visivi, di tale obbligo ⁽¹⁰⁾. Se il mancato uso riguarda un minore ne risponde il conducente o chi è tenuto alla sua sorveglianza, qualora si trovi a bordo del veicolo ⁽¹¹⁾.

L'autobus deve, inoltre, essere dotato di estintori ⁽¹²⁾ e di "dischi" indicanti le velocità massime consentite, applicati nella parte posteriore del veicolo.

La copertura assicurativa R.C.A. è rilevabile dal certificato assicurativo, che deve trovarsi a bordo del veicolo ⁽¹³⁾. Il numero massimo di persone che l'autobus può trasportare può invece essere tratto dalla carta di circolazione ⁽¹⁴⁾.

Relativamente ai pullman noleggiati la Ditta, al momento della sottoscrizione del presente contratto, dovrà dichiarare il possesso della documentazione di seguito elencata:

- Carta di circolazione
- Licenza comunale, comprovata dall'apposito scudetto esposto, come da norma accanto alla targa;
- Cronotachigrafi regolarmente visionati e limitatori di velocità modello VDO, come deliberato dalla direttiva 92/6/CEE del Consiglio del 10/2/92 e dal Decreto del Ministero dei Trasporti del 16/12/94;
- Polizza assicurativa

Inoltre i suddetti pullman:

- Dovranno essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di revisione annuale;
- Dovranno presentare un'adeguata recettività in rapporto al numero dei passeggeri trasportati e una perfetta efficienza dal punto di vista meccanico, come comprovato dal visto di revisione tecnica annuale presso gli uffici della M.C.T.C.;
- Dovranno essere coperti dall'assicurazione prevista dalla C.M. n. 74 del 17/03/1988 e dovranno essere condotti esclusivamente da personale della Ditta, munito della documentazione professionale di legge, ossia patente D e certificato di abilitazione professionale "KD", come previsto dall'art. 2 della legge 14/2/1974 n.62.

Nell'impiego del personale la Ditta rispetta la vigente normativa nazionale ed europea in tema di regolamento dei tempi di guida e di riposo giornalieri dei conducenti adibiti a servizi non di linea.

In particolare è previsto che alla durata complessiva della guida non sia superiore alle nove ore giornaliere; che la durata di guida continua non debba superare le quattro ore e trenta minuti, dopo di che deve essere rispettata una pausa di 45 minuti frazionabile in più interruzioni di almeno 15 minuti ciascuna; che per i viaggi che richiedono periodi di guida superiori a 9 ore, l'azienda utilizzi due autisti.

⁶ Cfr. Regolamento (CE) n. 561/2006 - Capo II.

Il periodo di guida effettiva non può superare le 9 ore giornaliere, estese fino a 10 ore non più di due volte la settimana. Il periodo di guida settimanale non deve superare 56 ore e, complessivamente, in due settimane consecutive, 90 ore. Nell'arco delle 24 ore il conducente deve effettuare un periodo di riposo giornaliero di almeno 11 ore consecutive, a veicolo fermo, ovvero di 12 ore frazionabile in due periodi (3+9). Per non più di tre volte la settimana tale riposo può essere ridotto fino a 9 ore. Dopo un periodo di guida di quattro ore e mezza il conducente deve osservare una pausa di almeno 45 minuti consecutivi o due interruzioni, di almeno 15 e 30 minuti, intercalate nelle quattro ore e mezza. Dopo sei giorni di lavoro egli deve effettuare un periodo di riposo settimanale di almeno 45 ore. Tale periodo può essere ridotto fino a 24 ore ma non per due volte consecutive e con compensazione delle ore mancanti entro la fine della terza settimana successiva.

È anche il caso di ricordare che l'orario di lavoro del conducente non è solo attività di guida ma anche tutte le altre mansioni ad essa connesse (manutenzione veicolo, assistenza passeggeri, adempimenti amministrativi, ecc.), regolato dal Decreto legislativo n. 234/2007.

⁷ Art. 141 C.d.S.

⁸ Art. 80, commi 4 e 14, C.d.S.

⁹ Artt. 71, 72 e 79 C.d.S.

¹⁰ Art. 172 C.d.S.

¹¹ Art. 172, comma 10, C.d.S.

¹² Di almeno un estintore a schiuma da 5 litri, oppure in alternativa uno a neve carbonica da kg 2 fino a 30 posti, ovvero 2 estintori per autobus con più di 30 posti (Art. 72, comma 6, C.d.S., in relazione al DM 18.04.1977).

¹³ Art. 180, comma 1, lettere d), C.d.S.

Dal 18.10.2015 non vi è più l'obbligo di esporre il contrassegno assicurativo

¹⁴ Art. 169, comma 3, C.d.S.

ART. 5 IL PREZZO DEL SERVIZIO

Il prezzo indicato in sede di gara di ogni singolo viaggio si intende comprensivo di IVA, degli eventuali pedaggi autostradali e dei parcheggi, nonché il costo dei traghetti, trafori, ponti, dogane, trasporti autobus su treno e qualsiasi altro pedaggio o tassa. Il costo complessivo è indicato nella nota allegata.

ART. 6 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO

Le richieste del servizio di noleggio sono già definite nel prospetto allegato. Tale prospetto dovrà essere restituito all'I.C. "G. Gabrieli" debitamente firmato per presa visione e conferma di quanto contenuto. Eventuali modifiche e/o ulteriori richieste saranno comunicate alla Ditta in tempo utile per la definizione del servizio di trasporto.

ART. 7 PROGRAMMA DI VIAGGIO

Il servizio di noleggio viene fornito sulla base del solo programma di viaggio concordato dalle parti. Non sono ammesse, di norma, variazioni al programma concordato.

ART. 8 DISDETTA DEL SERVIZIO CONCORDATO

La disdetta del servizio concordato deve avvenire da entrambe le parti per iscritto.

ART. 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO

L'Istituto verserà a mezzo mandato il prezzo totale del servizio di noleggio, dietro presentazione di fattura elettronica da parte della Ditta, entro il decimo giorno lavorativo dal rientro del viaggio.

ART. 10 MANCATA ESECUZIONE DEL SERVIZIO O INTERRUZIONE DELLO STESSO PER CAUSE NON IMPUTABILI ALLA DITTA E GUASTI TECNICI

La Ditta non potrà essere ritenuta inadempiente nel caso di mancata esecuzione del servizio o di interruzione nel corso dello stesso per cause di forza maggiore.

Si intendono cause di forza maggiore: incendi, inondazioni, terremoti, avverse condizioni meteorologiche, scioperi/agitazioni sindacali o altri impedimenti inevitabili e non imputabili alla Ditta, a condizione che questi eventi non potessero essere previsti al momento della conferma del viaggio.

Soltanto in caso di guasto tecnico del veicolo la ditta garantisce un tempestivo intervento, al fine di limitare il disagio del locatario e comunque assumendo a proprio carico tutti gli eventuali oneri e spese.

ART. 11 RESPONSABILITÀ DELLA DITTA E DELL'ISTITUTO

La Ditta deve preventivamente dimostrare, mediante apposita documentazione e se del caso autocertificazione, di essere in possesso dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente ⁽¹⁵⁾, di essere in regola con la normativa sulla sicurezza sul lavoro e di aver provveduto alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, di essere autorizzati all'esercizio della professione (AEP) e iscritte al Registro Elettronico Nazionale (REN) del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ⁽¹⁶⁾, di avvalersi di conducenti in possesso dei prescritti titoli abilitativi e di mezzi idonei.

La Ditta è responsabile della custodia di tutti gli oggetti trasportati sul pullman. Il docente accompagnatore, al termine del servizio, verificherà che non si sia lasciato niente sul pullman. In assenza di tale verifica, la ditta non potrà essere ritenuta responsabile per eventuali oggetti smarriti.

L'Istituto è responsabile di ogni danno arrecato al pullman durante la prestazione del servizio a condizione che lo stesso danno venga notificato al docente accompagnatore anche in forma verbale prima del rientro del pullman in autorimessa, il relativo costo sarà addebitato dal locatore con emissione di fattura.

ART. 12 MODIFICHE CONTRATTUALI

Eventuali modifiche al contratto di noleggio stipulato tra le parti deve avvenire per iscritto sotto pena di nullità dell'intero

¹⁵ L'attività di trasporto viaggiatori con autobus noleggiato con conducente è subordinata al rilascio di autorizzazione da parte della Regione o dell'ente locale a ciò delegato, in genere il Comune (art.5, commi 1 e 2, legge 11 agosto 2003, n. 218). Copia conforme dell'autorizzazione deve sempre trovarsi a bordo del mezzo (Art. 5, comma 5, legge 11 agosto 2003, n. 218). Se il viaggio si svolge su una relazione di traffico comunitaria occorre la licenza comunitaria (art. 4 Regolamento CE n. 1073/2009), se invece è extracomunitaria occorre l'autorizzazione Interbus, Asor o bilaterale, a seconda dei paesi attraversati (Art. 10 legge 11 agosto 2003, n. 218).

¹⁶ Art. 10 Regolamento (CE) n. 1071/2009 e art. 9 del relativo Regolamento di esecuzione del Parlamento e del Consiglio del 21 ottobre 2009.

contratto.

ART. 13 NORME APPLICABILI

Per quanto non espressamente previsto nelle clausole del presente contratto, si rinvia alle disposizioni di cui al libro IV, capo VI, sezione I del Codice civile.

ART. 14

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE n. 679/2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (regolamento generale sulla protezione dei dati), detto anche brevemente GDPR, da General Data Protection Regulation, al link sotto indicato è disponibile l'informativa per il trattamento dei dati personali

[Privacy Scuola \(GDPR\) - Istituto Comprensivo "G. Gabrieli" - Mirano \(VE\) \(icgabrielimirano.edu.it\)](https://www.icgabrielimirano.edu.it/privacy-scuola-gdpr)

Ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 10 agosto 2018, n. 101, i dati forniti dalla Ditta Pegaso Viaggi S.R.L. saranno oggetto di trattamento, nel rispetto della normativa e degli obblighi di riservatezza e di sicurezza, finalizzati ad adempimenti richiesti dall'esecuzione di obblighi di legge o di contratto inerente il proprio rapporto di lavoro.

Titolare del Trattamento dei dati personali è l'I.C. G.Gabrieli di Mirano (Ve), che ha personalità giuridica e autonoma ed è legalmente rappresentata dal Dirigente Scolastico Reggente Favaro Marialuisa.

Responsabile della protezione dei dati è il Prof. Mario Grimaldi del quale si riportano di seguito i riferimenti di contatto: telefono 349-3424766 .

Relativamente ai dati personali di cui dovesse venire a conoscenza, la ditta _____ è responsabile del trattamento degli stessi ai sensi del D.Lgs n. 101/2018 e del Regolamento UE n. 679/2016.

ART. 15 FORO COMPETENTE

In caso di controversia tra le parti avente ad oggetto l'interpretazione e/o l'esecuzione del presente contratto il Foro competente è esclusivamente quello di VENEZIA.

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. vengono approvati in particolare gli articoli: 2 OGGETTO DEL CONTRATTO, 5 IL PREZZO DEL SERVIZIO, 6 MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL CONTRATTO, 8 DISDETTA DEL SERVIZIO CONCORDATO, 9 MODALITÀ DI PAGAMENTO, 10 MANCATA ESECUZIONE O INTERRUZIONE DELLO STESSO PER CAUSE NON IMPUTABILI ALLA DITTA E GUASTI TECNICI, 11 RESPONSABILITÀ DELLA DITTA E DELL'ISTITUTO.

